

ESEMPIO DECRETO DI EMISSIONE BTP

Il seguente decreto, relativo all'emissione del BTP quinquennale, viene pubblicato solo a titolo di esempio



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE II

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico”, (di seguito “Testo unico”), ed in particolare l’articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l’altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

VISTO il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito “decreto di massima”), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell’articolo 3 del Testo unico, (di seguito “decreto cornice”) ove si definiscono per l’anno finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

VISTO il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le “Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato”;

VISTO il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le “Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all’inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)”;

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante il “bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, ed in particolare l’articolo 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;

CONSIDERATO che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 24 febbraio 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 23.410 milioni di euro;

VISTA la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

VISTI i propri decreti in data 26 settembre, 29 ottobre, 28 novembre, 27 dicembre 2019 e 29 gennaio 2020, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci *tranches* dei buoni del Tesoro poliennali 0,35% con godimento 1° ottobre 2019 e scadenza 1° febbraio 2025;

RITENUTO opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali

D E C R E T A

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del “Testo unico” nonché del “decreto cornice”, è disposta l'emissione di un’undicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,35%, avente godimento 1° ottobre 2019 e scadenza 1° febbraio 2025. L’emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,35%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni di cui al presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo (“*coupon stripping*”).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel “decreto di massima”, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'articolo 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 febbraio 2020, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del "decreto di massima".

La provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 6 del "decreto di massima", verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della dodicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del "decreto di massima".

Gli Specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2020.

Art. 4

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 marzo 2020, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 30 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5

Il 2 marzo 2020 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,35% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2020 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2020, corrispondente al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

p. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO